

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. 8 d'ord.

OGGETTO: Piano di subentro dell'Uti Friuli Centrale nelle funzioni in materia di edilizia scolastica provinciale con decorrenza 1° aprile 2017. Modifica della dotazione organica dell'Uti e conseguente assunzione del personale.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'**Ufficio di Presidenza** dell'Unione Territoriale Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data **31 marzo 2017, alle ore 15.30**, sotto la **Presidenza del Sindaco di Udine, prof. Furio Honsell** e con l'assistenza del **Segretario, avv. Carmine Cipriano** e con l'intervento dei seguenti componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N.	COMUNE	RAPPRESENTANTE	PRES.	ASS.
1	CAMPOFORMIDO	BERTOLINI Monica	X	
2	POZZUOLO DEL FRIULI	POZZO Massimiliano (Vicesindaco)	X	
3	PRADAMANO	MOSENTA Enrico	X	
4	TAVAGNACCO	MAIARELLI Gianluca	X	
5	TRICESIMO	MANSUTTI Andrea	X	
6	UDINE	HONSELL Furio	X	

Presenti N. 6

Assenti N. 0

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 “Riordino del sistema Regione – Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative”, che al Titolo IV, Capo III e IV, disciplina il trasferimento delle funzioni provinciali e le relative procedure di ricognizione e dismissione delle stesse;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 “Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016”;

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014, come sostituito dall'articolo 9, comma 34, lettera a), numero 2), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 “Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”, e modificato dall'articolo 10, comma 6, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”, che dispone il trasferimento ai Comuni, per l'esercizio in forma associata mediante le Unioni con le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, e ai Comuni che non vi partecipano, a decorrere dall'1 aprile 2017, delle funzioni in materia di edilizia scolastica, di cui al punto 5 dell'Allegato C della legge regionale 26/2014, e di istruzione, relative al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, richiamato al punto 7, lettera c), dell'Allegato C;

RICHIAMATO l'articolo 35 della legge regionale 26/2014 che detta disposizioni in ordine al contenuto dei piani di subentro delle Province e alle procedure per la loro approvazione, prevedendo che l'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali convochi il Presidente della Provincia, i rappresentanti degli enti destinatari delle funzioni provinciali e di quelli cui vengono attribuiti beni immobili per l'intesa sul piano e che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, si prescinda dalla stessa;

RICHIAMATI i commi 4 bis e 4 ter dell'articolo 35 della legge regionale 26/2014, introdotti dall'articolo 9, comma 34, lettera b), numero 1), della legge regionale 14/2016, che, con riferimento alle funzioni di cui all'Allegato C, stabiliscono rispettivamente:

- che le risorse umane, strumentali e finanziarie, nonché i rapporti giuridici oggetto del subentro sono attribuiti, relativamente a ciascuna Provincia, alle Unioni ivi costituite e ai Comuni che non vi partecipano, secondo gli accordi che tra essi intervengano (comma 4 bis, lettera a)), mentre gli immobili adibiti a edifici scolastici e le relative pertinenze sono attribuiti in proprietà al Comune sul cui territorio essi insistono, ferma restando in capo alle amministrazioni subentranti l'attribuzione delle risorse e dei rapporti giuridici necessari a garantire il funzionamento dei plessi scolastici (comma 4 bis, lettera b));

- che nelle more della definizione degli accordi di cui al comma 4 bis, lettera a), l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale 26/2014 è garantito, su tutti i territori degli enti subentranti, dall'Unione in cui ha sede il Comune più popoloso, alla quale sono provvisoriamente attribuiti le risorse e i rapporti giuridici connessi alle funzioni esercitate, fermo restando che le Province garantiscono comunque la messa a disposizione dei locali ove opera il personale trasferito (comma 4 ter);

RICHIAMATO l'articolo 43 della legge regionale 20/2016 che dispone:

- il mantenimento a carico delle Province degli oneri relativi alla gestione e conduzione degli immobili connessi alle funzioni in materia di edilizia scolastica trasferite ai Comuni fino all'effettivo subentro delle Unioni e dei Comuni che non vi partecipano nei rispettivi rapporti giuridici attivi e passivi, e comunque non oltre il 30 giugno 2017;
- che le Unioni e i Comuni che non vi partecipano assicurano alle Province il rimborso dei medesimi oneri;
- che rientrano tra tali oneri, in particolare, quelli riferiti alle utenze, alle assicurazioni sugli immobili, al noleggio di attrezzature;

PRESO ATTO:

- che alla riunione del 20 marzo 2017, convocata ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della legge regionale 26/2014, sono intervenuti: l'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, i rappresentanti delle Unioni territoriali intercomunali del Friuli Centrale, della Carnia, del Collinare, del Gemonese, del Natisone, Riviera Bassa Friulana e dei Comuni di Udine, Cividale del Friuli, Lignano Sabbiadoro, Palmanova, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Pietro al Natisone e Tolmezzo;
- del mancato raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 35, comma 5, della legge regionale 26/2014, in quanto alla seduta non è intervenuto il Presidente della Provincia di Udine;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 510 del 24 marzo 2017 in cui, ai sensi del disposto del citato art. 35, comma 5 ultimo periodo, si prescinde dall'intesa stessa e si dispone, tra l'altro, che:

punto 4 lett. a) - ai sensi degli articoli 32, comma 4, e 35, commi 4 bis, lettera a) e 4 ter, della legge regionale 26/2014, all'Unione del Friuli Centrale sono provvisoriamente attribuiti: le risorse umane (Allegato 1)... ;

punto c) - la Regione garantisce agli enti subentranti il trasferimento delle risorse equivalenti ai costi del personale posto in quiescenza o transitato ad altro ente e, nel caso di unità transitate presso la Regione in forza di procedure di mobilità, la possibilità di avvalersi della collaborazione delle stesse, con modalità operative da concordare, fino al reintegro del contingente di personale;

punto d) - per le funzioni in materia di istruzione relative al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998, la Regione assicura la collaborazione di personale con funzioni in materia di istruzione, appartenente al contingente proveniente dalla Provincia e transitato in Regione con il piano di subentro approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2446 del 16 dicembre 2016, costituito da: Beltrame Lisa, Bredeon Cinzia, Cisilino Cristiana, Del Mastro Chiara, Gobbo Assunta, Pravisano Maria Elisa, Rottaro Gabriele;

punto h) - l'Unione del Friuli Centrale assicura il mantenimento dell'attuale organizzazione in nuclei operativi del personale addetto all'edilizia scolastica, tale da consentire agevolmente l'individuazione delle unità da trasferire presso le Unioni al momento dell'assunzione della gestione degli istituti scolastici;

VISTO l'elenco del personale assegnato all'Uti Friuli Centrale, di cui all'allegato 1) alla citata delibera della Giunta regionale n. 510 del 24 marzo 2017, come aggiornato con comunicazione pervenuta in data 30 marzo dalla Provincia di Udine, composto da una dotazione di n. 33 posti dei quali:

- n. 26 unità di personale in servizio a tempo indeterminato che vengono trasferite in data 1.4.2017;
- n. 2 unità di personale in servizio a tempo indeterminato il cui trasferimento è rinviato alla chiusura dell'ente Provincia;
- n. 5 posti di dotazione attualmente vacanti a causa del trasferimento per mobilità alla Regione FVG o per collocamento in quiescenza;

RILEVATO che in materia di trasferimento di personale delle Province all'UTI:

- l'art. 56 della L.R. 26/2014 dispone tra l'altro che:
 - comma 3 - *il personale delle Province è progressivamente trasferito all'Unione di destinazione contestualmente alle decorrenze dell'esercizio delle funzioni trasferite;*
 - comma 4 - *il personale trasferito conserva il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, con esclusione delle indennità o retribuzioni di funzione o posizione correlate a ruoli o incarichi precedentemente ricoperti;*
- l'art. 19 bis, comma 2, della L.R. 26/2014, dispone che, nel caso di scioglimento di una UTI, il personale precedentemente in servizio presso una Provincia è assegnato, ferma restando l'ipotesi di cui al secondo periodo del medesimo comma, al Comune capofila dell'Unione di riferimento. Il personale precedentemente in servizio presso una Provincia può altresì presentare istanza di mobilità verso altri enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale i quali, a fronte di disponibilità di posti in organico, procedono alla copertura di detti posti prioritariamente mediante detto personale;

- l'art. 50 della L.R. 10/2016 dispone, tra l'altro, che in caso di trasferimento di personale degli enti locali ai sensi della L.R. 26/2014, il personale conserva la retribuzione individuale di anzianità;

RICHIAMATO l'art. 25 della L.R. n. 18 del 9.12.2016 "passaggio di dipendenti per effetto di trasferimento di funzioni" in cui si dispone che, nel caso di trasferimento di funzioni tra amministrazioni del Comparto unico, si applica l'articolo 31 del D.Lgs. n. 165/2001 e che le spese di personale ricollocato per effetto di trasferimento di funzioni sono neutre per le amministrazioni riceventi ai fini del rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa e di limiti assunzionali; per effetto di tale trasferimento le corrispondenti risorse finanziarie sono trasferite all'amministrazione destinataria;

PRESO ATTO che con la deliberazione dell'Assemblea dell'Uti Friuli Centrale n. 14 del 30.11.2016 è stata, tra l'altro, approvata la macro struttura organizzativa dell'ente che prevede l'Edilizia Scolastica collocata alle dirette dipendenze dell'Area Territorio;

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente *ad interim* del Servizio Risorse umane dott. Giuseppe Manto, e dalla Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Udine, dott. Marina Del Giudice, e conservati agli atti,

DELIBERA

- 1) di prendere atto del mancato raggiungimento dell'intesa sul piano di subentro nelle funzioni della Provincia di Udine in materia di edilizia scolastica, di cui al punto 5 dell'allegato C della legge regionale 26/2014 e di istruzione, relative al piano di utilizzazione degli edifici scolastici e di uso delle attrezzature, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 112/1998; richiamato al punto 7, lettera c) dell'Allegato C, con decorrenza 1 aprile 2017;
- 2) di prendere atto che la Giunta regionale, con delibera n. 510 del 24 marzo 2017, ha disposto di prescindere, ai sensi dell'articolo 35, comma 5, ultimo periodo, della legge regionale 26/2014, dall'intesa sul piano di subentro di cui al punto 1) ed ha approvato il piano di subentro allegato alla deliberazione medesima dando atto che ai sensi degli articoli 32, comma 4, e 35, commi 4 bis, lettera a) e 4 ter, della legge regionale 26/2014, all'Unione del Friuli Centrale sono, tra l'altro, provvisoriamente attribuite le risorse umane di cui all'allegato 1 alla deliberazione stessa;
- 3) di integrare la dotazione organica dell'Uti, per **n. 33** posti corrispondenti alle unità complessive di personale trasferito dalla Provincia di Udine, come da allegato A):
 - n. 26 posti di dotazione coperti da personale in servizio a tempo indeterminato come individuati al punto 4);

- n. 2 posti di dotazione vacanti che si mantengono congelati per la futura collocazione del personale che permane in servizio a tempo indeterminato presso la Provincia di Udine, la cui data di assunzione è rinviata alla cessazione dell'ente stesso;
 - n. 5 posti di dotazione attualmente vacanti per i quali la Regione garantisce il trasferimento delle risorse equivalenti ai costi del personale posto in quiescenza e, qualora transitate presso la Regione in forza di procedura dei mobilità, la Regione garantisce altresì la possibilità di avvalersi della collaborazione delle stesse fino al reintegro del contingente del personale;
- 4) di disporre l'assunzione a tempo indeterminato, alle dipendenze dell'Unione Friuli Centrale, con decorrenza 1° aprile 2017, di **n. 26** dipendenti già in servizio di ruolo presso la Provincia di Udine, attraverso lo strumento del trasferimento di attività ex art. 31 del D.lgs. n. 165/2001 per le funzioni trasferite, come individuati nell'allegato B) parte integrante del presente atto, inquadrandoli nei ruoli, categorie e profili posseduti alla data del trasferimento;
 - 5) di mantenere l'attuale organizzazione in nuclei operativi del personale addetto all'edilizia scolastica, tale da consentire agevolmente l'individuazione delle unità da trasferire presso le Unioni al momento dell'assunzione della gestione degli istituti scolastici;
 - 6) di dare atto che il personale proveniente dalla Provincia di Udine sarà acquisito a parità di inquadramento giuridico ed economico e mantenendo tutto quanto precedentemente maturato in esecuzione del rispettivo contratto di lavoro;
 - 7) di perfezionare l'assunzione del personale in argomento mediante la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - 8) di dare atto che, nelle more dell'approvazione del bilancio dell'Uti Friuli Centrale per il triennio 2017 – 2019 in cui sono previste le spese a regime per l'assunzione del personale individuato nel presente provvedimento, le risorse risultano stanziare nell'esercizio provvisorio 2017 salva la corretta ricollocazione che avverrà con successivo atto.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.


Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.

IL PRESIDENTE



(Furio HONSELL)

IL SEGRETARIO



(Carmine CIPRIANO)